

qualunque se pur minima infiltrazione nel suolo e sottosuolo; b) le acque derivanti dalle sopradette superfici, sia di lavaggio sia di prima pioggia, dovranno essere convogliate in apposite vasche/serbatoi da cui le acque verranno avviate ad idoneo impianto di trattamento, secondo la normativa vigente [...]».

- che la prescrizione A.55, poi, stabilisce che «in tutte le fasi di realizzazione ed esercizio dell'opera: si dovrà fare ricorso a tecniche che garantiscano che le eventuali scorie prodotte non permangano nell'ambiente e che impediscano comunque ogni possibile inquinamento del suolo e delle falde acquifere [...]».

- che in data 9.1.2018 ARPA Puglia effettuava un sopralluogo in località San Basilio, presso il cantiere TAP relativo alla realizzazione del microtunnel, e in quell'occasione il Gruppo Ispettivo rilevava che l'area impermeabilizzata per deposito temporaneo materiale da scavo proveniente dalla perforazione del microtunnel e l'area impermeabilizzata per deposito temporaneo proveniente dallo scavo del pozzo di spinta, dall'installazione del casing-pipe e della trincea per l'installazione dell'argano per il varo della condotta dal mare a terra NON risultavano ancora completate;

- Che all'esito di tale sopralluogo con note tecniche rispettivamente del 15.1.2018 e 31.1.2018 ARPA concludeva che la prescrizione A.36 «non risultava ottemperata per i punti a) e b), in quanto non risultavano predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo per le aree di cantiere e di deposito e che le acque derivanti dalle superfici delle aree di cantiere e di deposito, sia di lavaggio che di prima pioggia, NON risultavano convogliate e raccolte in apposite vasche e serbatoi per poi essere avviate ad idoneo impianto di trattamento secondo la normativa vigente» e allo stesso modo, nemmeno la prescrizione A.55 risultava ottemperata, atteso che non risultando alcuna impermeabilizzazione dell'area di cantiere, «NON risultava impedito ogni possibile inquinamento del suolo e delle falde acquifere».

-che, a seguito di un quesito interpretativo posto da TAP, circa le aree da impermeabilizzare, la Commissione tecnica VIA e VAS presso il MAT, parrebbe aver fornito una risposta in grado di stravolgere il senso e la portata della prescrizione A.36 riducendo l'entità delle aree oggetto dell'obbligo di impermeabilizzazione finendo per farle coincidere con le sole «aree di deposito materiali e attrezzature;

-che, nonostante tale restringimento interpretativo, ARPA, a seguito del sopralluogo del 21.2.2018, dichiarava che la prescrizione A.36 NON risultava comunque ottemperata, in quanto tutte le aree di cantiere destinate al deposito di materiali e delle attrezzature non risultavano adeguatamente impermeabilizzate e le acque non venivano convogliate in apposite vasche e serbatoi per poi essere avviate ad idoneo impianto di trattamento.

- in occasione di un sopralluogo successivo, tenutosi il 26.4.2018, ARPA Puglia così concludeva: «se si considera la lett. a) riportato nel D.M. 223/2014, la prescrizione non risulta ottemperata in quanto non risultano impermeabilizzate tutte le aree di cantiere, così come rilevato nel precedente sopralluogo del 21/02/2018; se si considera l'interpretazione fornita con il parere della CT VIA n. 2610 del 26/01/2018, la prescrizione risulta ottemperata in quanto sono state impermeabilizzate tutte le aree di cantiere destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature; punto b) alla luce di quanto rilevato, in considerazione a quanto previsto alla lett. b) la prescrizione NON risulta ottemperata in quanto non risultano convogliate ed avviate ad idoneo impianto di trattamento le acque derivanti dalle aree di cantiere, mentre risultano raccolte e avviate a smaltimento le acque derivanti dalle aree di deposito; se invece si considera l'interpretazione fornita con il citato parere CT VIA n. 2610 del 26/01/2018 esteso anche alla lettera b), la prescrizione risulta ottemperata in quanto è stato predisposto un sistema di raccolta e gestione delle acque derivanti dalle superfici impermeabilizzate del cantiere (S1, S2, deposito conci, ecc.) destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature».

Considerato

-Che in data 14 giugno 2018 il Comune di Melendugno riceveva una comunicazione di TAP ex art. 245 d.lgs. n. 152/06 da cui si evinceva che in data 11 giugno 2018 ci sarebbe stata, all'insaputa dello stesso Comune, una riunione in Regione in cui sarebbero stati anticipati i dati relativi al monitoraggio ambientale acque sotterranee, che nell'ambito delle attività di monitoraggio in località San Basilio (nei pressi dell'area del cantiere di realizzazione del pozzo di spinta e del microtunnel), secondo quanto dichiarato da TAP, «sono stati riscontrati dei superamenti delle CSC [concentrazione soglia di contaminazione; n.d.r.] per i parametri nichel, manganese, arsenico e cadmio. Tali superamenti sono stati riscontrati

rispettivamente al Piezo 9 [...] e al Piezo 2

-Che il Comune di Melendugno, in persona dello scrivente, allarmato dalla situazione, rappresentata da